



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di **IMOLA**

Appendice

Il quadro normativo

Tabelle

2021

Appendice

Il quadro normativo

Le fondazioni di origine bancaria (F.O.B.), apparse nel panorama istituzionale italiano nei primi anni '90, traggono origine dalla legge 30.07.1990 n. 218 (c.d. *legge Amato-Carli*) di riforma delle Casse di Risparmio (enti pubblici economici) e degli Enti Creditizi pubblici gestori di imprese bancarie

Le Casse di Risparmio furono istituite nell'Italia preunitaria per iniziativa di enti e istituzioni pubbliche locali (*casse di origine istituzionale*) ovvero per iniziativa di associazioni di privati cittadini (*casse di origine associativa*) che investirono propri capitali - senza pretendere né i frutti né la restituzione - allo scopo di favorire la formazione e la tutela del piccolo risparmio dei ceti popolari, promuovere lo sviluppo economico locale e destinare i proventi della propria attività economica al perseguimento di finalità filantropiche.

A prescindere dalla diversa origine, istituzionale o associativa, le successive vicende legislative che riguardarono le Casse di Risparmio qualificarono queste istituzioni come enti pubblici creditizi. Esigenze di modernizzazione e rafforzamento del sistema creditizio nazionale emerse nel corso degli anni '70 e '80 dello scorso secolo condussero all'approvazione della legge Amato-Carli di riforma degli enti creditizi pubblici. Questa disciplina prevedeva, inizialmente in via facoltativa, che gli enti creditizi pubblici incorporassero l'attività bancaria per conferirla ad una società per azioni di nuova costituzione (la c.d. *banca conferitaria*), trasformandosi in *enti conferenti* (o *fondazioni bancarie*). Le Fondazioni conservavano le finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento proprie degli originari enti creditizi pubblici e dovevano inizialmente conservare la titolarità della maggioranza del capitale sociale delle nuove società bancarie conferitarie.

La scissione fra l'impresa bancaria (costituita in società per azioni) e l'ente conferente (o fondazione) fece dunque sorgere nel panorama istituzionale italiano come figure distinte le fondazioni (di origine bancaria le quali, sebbene espressamente caratterizzate dal perseguimento di fini di utilità sociale e di sviluppo economico del territorio di riferimento, erano ancora sostanzialmente definite come enti pubblici ed altresì come enti creditizi).

La figura giuridica di questi enti apparve quindi fin dall'origine di controversa connotazione, in modo particolare con riguardo alle fondazioni di origine associativa le quali, non essendo state costituite né finanziate da pubblici poteri, ma essendo eredi di iniziative e capitali privati, erano ben difficilmente qualificabili come enti pubblici, nonostante la previsione legislativa. Inoltre, le fondazioni non potevano essere incluse nel novero degli enti creditizi, sia in virtù delle finalità sociali ad esse attribuite dalla legge sia, soprattutto, per il previsto scorporo dalle fondazioni stesse della partecipazione di controllo nell'impresa bancaria.

Questa *ambivalenza di identità* fu sciolta dopo alcuni anni dalla legge delega 23.12.1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17.05.1999 n. 153 (c.d. *riforma Ciampi-Pinza*), che hanno stabilito una disciplina tipica delle F.O.B., sancendone la *natura di enti privati senza scopo di lucro, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, con compiti di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio* e imponendo la dismissione della partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della riforma medesima, (termine poi prorogato al 31 dicembre 2005). Ad esse, inoltre, la nuova disciplina

Appendice

riconosceva lo *status di ente non commerciale ai fini fiscali*, una volta adeguato il proprio statuto alle prescrizioni di legge.

Successivamente, l'art. 11 della legge n. 448/2001 (c.d. *riforma Tremonti*), pur confermando formalmente la natura giuridica privata delle fondazioni, tentò di modificare pesantemente alcuni tratti caratterizzanti della disciplina giuridica di tali enti in materia di settori di intervento e di governance, dilatando altresì i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero del Tesoro fino a trasformarli in un vero e proprio potere di indirizzo. La natura di queste modifiche normative era così incisiva da trasformare di fatto le F.O.B. in enti strumentali o ausiliari dei poteri pubblici regionali e locali, nonché dell'amministrazione centrale.

Al termine di un lungo contenzioso giurisdizionale, la Corte Costituzionale (sentenze nn. 300 e 301 del 29.09.2003) ha smentito le scelte recate dalla "legge Tremonti", modifiche che per l'appunto parevano favorire un ritorno ad una pubblicità strumentale del ruolo, se non addirittura della natura, delle F.O.B. In particolare, la Consulta ha riconosciuto il venir meno dell'antico "*vincolo genetico e funzionale*" fra le F.O.B. e le banche conferitarie, con la conseguenza che le fondazioni non appartengono più all'ordinamento del credito e del risparmio, ma sono compiutamente annoverabili fra gli enti privati disciplinati dall'ordinamento civile, non rientrando nell'ambito oggettivo né in quello soggettivo delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le F.O.B. rientrano pienamente fra i "*soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*" anche in considerazione di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà orizzontale.

Con queste argomentazioni la Consulta ha ancorato la natura privatistica delle F.O.B. ad un *fondamento costituzionale*, identificandole come un'espressione organizzata dell'iniziativa autonoma delle formazioni sociali già riconosciute e tutelate dall'art. 2 della Costituzione ed oggi ulteriormente rafforzate dalla previsione dell'art. 118, quarto comma, a mente del quale le istituzioni della Repubblica "*favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*".

Infine, la Corte si è espressa sulle singole previsioni dell'art. 11 della legge n. 408/2001, in particolare:

- a) restituendo alle fondazioni una maggiore autonomia nella scelta dei settori di intervento;
- b) stabilendo che negli organi di governo non debba esservi in prevalenza la rappresentanza degli enti locali territoriali, non essendo le fondazioni collaterali o strumentali a tali enti, dovendosi invece assicurare la rappresentanza di tutte le diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate nel territorio ed espressione per tradizione storica dell'origine delle singole fondazioni;
- c) rimuovendo i poteri discrezionali di indirizzo dall'autorità di vigilanza.

Nel giugno 2003 un nuovo intervento legislativo ha stabilito che le F.O.B. con patrimonio netto inferiore ai 200 milioni di Euro ovvero con sedi operative prevalentemente in regioni a Statuto Speciale non sono tenute a dismettere la partecipazione di controllo detenuta nelle rispettive banche conferitarie.

Nel 2004 è stata soppressa l'agevolazione fiscale che riduceva alla metà l'aliquota IRES applicabile al reddito imponibile delle fondazioni.

Appendice

Nel 2005 le F.O.B. con patrimonio netto superiore ai 200 milioni di Euro ancora in possesso di oltre il 50% del capitale sociale della banca conferitaria, hanno visto limitare al 30% del capitale sociale stesso il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Tale limitazione è stata peraltro abrogata sul finire del 2006.

L'art. 52 del D.L. 31.05.2010 n. 78 ha precisato, in via interpretativa, che la vigilanza sulle F.O.B. ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 153/99 è attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze fino a quando non sarà istituita la nuova Autorità di controllo sulle persone giuridiche private di cui al Titolo II del Libro Primo del Codice Civile, ed anche successivamente per le fondazioni che detengano il controllo diretto o indiretto nelle banche.

Lo stesso articolo ha poi previsto l'innalzamento, dal 10% al 15%, della quota percentuale di patrimonio netto che può essere investita in immobili non strumentali per l'esercizio della loro attività, in modo che le fondazioni dispongano di margini più adeguati alle loro esigenze di investimento in un comparto rilevante per la stabilizzazione dei redditi e del valore patrimoniale.

Va ricordata l'approvazione, in seno al c.d. "Decreto liberalizzazioni" (D.L. n. 1/2012), della norma che introduce una nuova ipotesi di incompatibilità fra le cariche negli organi delle Fondazioni e quelle "negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo".

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 213/2012 ha previsto l'abrogazione per le Fondazioni di origine bancaria dell'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il 22 aprile 2015 è stato sottoscritto un *Protocollo di intesa* tra ACRI e Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'intento di completare l'attuazione dei principi della *legge Ciampi-Pinza* e di attualizzarne lo "spirito" in funzione del mutato contesto storico, economico e finanziario rispetto all'epoca della sua approvazione, così da specificare la portata applicativa delle norme che disciplinano le Fondazioni, affinché possano esprimersi sempre più pienamente quali soggetti del terzo settore. I contenuti del Protocollo assumono rilevanza sia in relazione alle norme statutarie sia a quelle regolamentari interne.

In attuazione di quanto prescritto nel Protocollo d'intesa, il 02.03.2017 il Consiglio Generale ha licenziato il testo del *nuovo Statuto* della Fondazione, che è stato approvato dall'Autorità di Vigilanza con Nota del 10.03.2017. Successivamente, il 27.07.2017, il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo *Regolamento per la gestione del patrimonio*.

In data 11.06.2020, il Consiglio Generale ha approvato le modifiche statutarie necessarie per completare l'adeguamento dello Statuto alle previsioni del Protocollo ACRI-MEF. Tali modifiche sono state approvate dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento del 04.08.2020.

La Legge n. 178/2020 (c.d. legge di stabilità per il 2021) stabilisce che per i dividendi incassati a decorrere dal 1° gennaio 2021 la base imponibile è ridotta al 50% a condizione che la minore imposta venga accreditata su un apposito fondo destinato all'esercizio dell'attività istituzionale.

Schemi di Bilancio
STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31.12.2021	31.12.2020
1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	15.994.756,00	15.891.783,00
	<i>a) - beni immobili</i>	<i>13.455.681,00</i>	<i>13.355.605,00</i>
	di cui:		
	- beni immobili strumentali	12.785.280,00	12.708.204,00
	<i>b) - beni mobili d'arte</i>	<i>2.474.039,00</i>	<i>2.474.039,00</i>
	<i>c) - beni mobili strumentali</i>	<i>65.036,00</i>	<i>62.139,00</i>
	<i>d) - altri beni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	118.847.103,00	95.154.379,00
	<i>a) - partecipazioni in società strumentali</i>	<i>2.429.415,00</i>	<i>2.429.415,00</i>
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo	2.000.000,00	2.000.000,00
	<i>b) - altre partecipazioni</i>	<i>8.870.000,00</i>	<i>0,00</i>
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo		
	<i>c) - titoli di debito</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d) - altri titoli</i>	<i>107.547.688,00</i>	<i>92.724.964,00</i>
3	STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI	60.085.620,00	73.636.372,00
	<i>a) - strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale</i>	<i>18.689.998,00</i>	<i>18.701.947,00</i>
	<i>b) - strumenti finanziari quotati</i>	<i>17.304.663,00</i>	<i>29.618.429,00</i>
	di cui:		
	- titoli di debito	4.513.580,00	5.530.147,00
	- titoli di capitale	11.195.349,00	21.922.579,00
	- parti di O.I.C.R.	1.595.734,00	2.165.703,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
	<i>c) - strumenti finanziari non quotati</i>	<i>24.090.959,00</i>	<i>25.315.996,00</i>
	di cui:		
	- titoli di debito	8.589.120,00	9.665.261,00
	- titoli di capitale	14.722.367,00	15.145.838,00
	- parti di O.I.C.R.	779.472,00	504.897,00
	- fondi immobiliari	0,00	0,00
4	CREDITI	449.057,00	383.434,00
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	286.829,00	238.445,00
	- operazioni di pronti contro termine		
5	DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.947.626,00	7.438.738,00
6	ALTRE ATTIVITA'	330.158,00	291.188,00
7	RATEI E RISCOANTI ATTIVI	100.172,00	129.286,00
	TOTALE ATTIVO	200.754.492,00	192.925.180,00

Appendice

	PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
1	PATRIMONIO NETTO	142.690.332,00	139.255.300,00
	<i>a) - fondo di dotazione</i>	45.677.976,00	45.677.976,00
	<i>b) - riserva da donazioni</i>	1.735.138,00	1.735.138,00
	<i>c) - riserva da rivalutazioni e plusvalenze</i>	57.563.582,00	57.563.582,00
	<i>d) - riserva obbligatoria</i>	39.336.867,00	38.051.082,00
	<i>e) - riserva per l'integrità del patrimonio</i>	7.525.467,00	7.525.467,00
	<i>f) - avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti portati a nuovo</i>	(9.154.970,00)	181.791,00
	<i>g) - avanzo (disavanzo) residuo</i>	6.272,00	(11.479.736,00)
2	FONDI PER L'ATTIVITA' DI ISTITUTO	50.644.588,00	47.552.884,00
	<i>a) - fondo di stabilizzazione delle erogazioni</i>	6.000.000,00	5.000.000,00
	di cui: - saldo iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00
	- accantonamento	1.000.000,00	0,00
	<i>b) - fondi per le erogazioni nei settori rilevanti</i>	31.422.601,00	30.528.513,00
	di cui: - saldo iniziale	30.528.513,00	32.351.858,00
	- revoche	0,00	29.362,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(1.935.412,00)	(2.156.832,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(0,00)	(100.000,00)
	- crediti di imposta / altri incrementi	179.500,00	404.125,00
	- accantonamento dell'esercizio	2.650.000,00	0,00
	<i>c) - fondi per le erogazioni negli altri settori statuari</i>	5.366.009,00	4.510.859,00
	di cui: - saldo iniziale	4.510.859,00	5.284.370,00
	- revoche	10.000,00	16.000,00
	- utilizzo per erogazioni "ordinarie"	(605.284,00)	(720.136,00)
	- utilizzo per "grandi progetti"	(0,00)	(110.000,00)
	- crediti di imposta	150.434,00	40.625,00
	- accantonamento dell'esercizio	1.300.000,00	0,00
	<i>d) - altri fondi</i>	7.495.788,00	7.495.789,00
	di cui: - saldo iniziale	7.495.789,00	7.495.789,00
	- variazioni dell'esercizio	(1,00)	0,00
	<i>e) - fondo nazionale iniziative comuni</i>	19.158,00	17.683,00
	di cui: - saldo iniziale	17.683,00	62.328,00
	- utilizzo dell'esercizio	(13.954,00)	(44.645,00)
	- accantonamento dell'esercizio	15.429,00	0,00
	<i>f) - fondo per le erogazioni ex art. 1, comma 47, Legge n. 178/2020</i>	341.032,00	0,00
	di cui: - accantonamento dell'esercizio	341.032,00	0,00
3	FONDI PER RISCHI ED ONERI	602.210,00	563.240,00
	di cui: - strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	308.143,00	276.492,00
5	EROGAZIONI DELIBERATE	4.213.828,00	3.820.201,00
	<i>a) - nei settori rilevanti</i>	2.754.977,00	2.345.464,00
	di cui: - Fondazione per il Sud	72.802,00	62.300,00
	<i>b) - negli altri settori statuari</i>	1.458.851,00	1.474.737,00
6	FONDO PER IL VOLONTARIATO	171.438,00	0,00
	<i>a) - al Fondo Unico Nazionale</i>	171.438,00	0,00
7	DEBITI	1.255.190,00	556.638,00
	di cui: - esigibili entro l'esercizio successivo	1.240.948,00	542.397,00
8	RATEI E RISCONTI PASSIVI	868.763,00	900.465,00
	TOTALE DEL PASSIVO	200.754.492,00	192.925.180,00

Appendice

	CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
1	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	58.064,00	(31.115,00)
2	Dividendi e proventi assimilati	2.841.937,00	2.875.283,00
	c) - da strumenti finanziari non immobilizzati	2.841.937,00	2.875.283,00
3	Interessi attivi e proventi assimilati	265.498,00	452.571,00
	a) - da immobilizzazioni finanziarie	54.145,00	48.053,00
	b) - da strumenti finanziari non immobilizzati	210.717,00	403.695,00
	c) - da crediti e disponibilità liquide	636,00	823,00
4	Risultato netto valutazione strumenti finanziari non immobilizzati	3.328.002,00	(12.258.543,00)
	di cui: - da strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
5	Risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati	4.365.906,00	841.289,00
6	Svalutazione netta immobilizzazioni finanziarie	(407.318,00)	(835.596,00)
8	Risultato di es. imprese strumentali direttamente esercitate	38.970,00	40.805,00
9	Altri proventi	247.609,00	293.320,00
	TOTALE RICAVI ORDINARI (VOCI DA 1 A 9)	10.738.668,00	(8.621.986,00)
10	Oneri	(1.566.939,00)	(2.433.936,00)
	(a) compensi e rimborsi spese agli organi statutari	(401.434,00)	(484.715,00)
	(b) per il personale	(439.331,00)	(509.466,00)
	di cui: - per la gestione del patrimonio	0,00	0,00
	(c) per consulenti e collaboratori esterni	(142.637,00)	(212.357,00)
	(d) per servizi di gestione del patrimonio	(49.930,00)	(138.092,00)
	(e) interessi passivi ed altri oneri finanziari	(4.442,00)	(95.778,00)
	di cui: - interessi passivi	(2.403,00)	(85.707,00)
	(f) commissioni di negoziazione	(8.600,00)	(8.910,00)
	(g) ammortamenti	(45.367,00)	(466.724,00)
	(h) accantonamenti	(46.944,00)	(57.121,00)
	(i) altri oneri	(428.254,00)	(460.773,00)
11	Proventi straordinari	98.206,00	260.752,00
	di cui: - plusvalenze da alienazione immobilizzazioni finanziarie	39.697,00	0,00
12	Oneri straordinari	(29.069,00)	(29.197,00)
	di cui: - minusvalenze da alienazione immobilizzazioni fin.	(0,00)	(0,00)
13	Imposte	(327.935,00)	(655.369,00)
13/bis	IRES non dovuta ex art. 1, comma 44, Legge n. 178/2020	(341.032,00)	(0,00)
	AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	8.571.899,00	(11.479.736,00)
	Accantonamento per disavanzi pregressi	(2.142.975,00)	0,00
	SEGUE		



Appendice

14	Accantonamento alla riserva obbligatoria	(1.285.785,00)	(0,00)
	TOTALE	5.143.139,00	(11.479.736,00)
16	Accantonamento al fondo per il volontariato	(171.438,00)	(0,00)
	a) – al Fondo Unico Nazionale	(171.438,00)	(0,00)
17	Accantonamento ai fondi per l'attività di istituto	(4.965.429,00)	(0,00)
	a) - al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	(1.000.000,00)	(0,00)
	b) - al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti	(2.650.000,00)	(0,00)
	c) - al fondo per le erogazioni negli altri settori	(1.300.000,00)	(0,00)
	d) - agli altri fondi	(0,00)	(0,00)
	e) - al fondo nazionale per iniziative comuni	(15.429,00)	(0,00)
	AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO	6.272,00	(11.479.736,00)

Appendice
RENDICONTO FINANZIARIO

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
Avanzo/(Disavanzo dell'es.) al lordo degli accantonamenti	8.571.899	(11.479.736)
Rivalutazione (svalutaz.) strumenti finanziari non immobilizzati	3.328.002	(12.258.543)
Rivalutazione (svalutaz.) strumenti finanziari immobilizzati	(407.318)	(835.596)
Rivalutazione (svalutaz.) attività non finanziarie	0	0
Ammortamenti	45.367	466.724
Avanzo/(Disavanzo) al netto delle variazioni non finanziarie	5.696.582	2.081.127
Variazione crediti	65.623	234.178
Variazione ratei e risconti attivi	(29.114)	(27.289)
Variazione fondo rischi e oneri	38.960	40.805
Variazione fondo TFR	31.651	24.650
Variazione debiti	698.552	(11.445.706)
Variazione ratei e risconti passivi	(31.702)	(160.209)
A) Liquidità generata / (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	6.397.544	(9.666.222)
Fondi erogativi	55.029.854	51.373.045
Fondi erogativi anno precedente	51.373.045	54.141.001
Erogazioni deliberate in corso d'esercizio (da C/E)	0	0
Acc.to al Fondo per il volontariato (L. 266/91)	171.438	0
Acc.to ai fondi per l'attività di Istituto	4.965.429	0
B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni	1.480.058	2.767.956
Immobilizzazioni materiali e immateriali	15.994.756	15.891.783
Ammortamenti	45.367	466.724
Rivalutazione / svalutazione attività non finanziarie	0	0
Immobilizzazioni materiali e imm.li senza amm.ti e riv./sval.	16.040.123	16.358.507
Immobilizzazioni materiali e imm.li dell'anno precedente	15.891.783	16.234.995
Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li	148.340	123.512
Immobilizzazioni finanziarie	118.847.103	95.154.379
Rivalutazione (svalutaz.) immobilizzazioni finanziarie	(407.318)	(835.596)
Immobilizzazioni finanziarie senza riv./sval.	119.254.421	95.989.975
immobilizzazioni finanziarie anno precedente	95.154.379	8.475.356
Variazione immobilizzazioni finanziarie	24.100.042	87.514.619
Strumenti finanziari non immobilizzati	60.085.620	73.636.372
Rivalutazione (svalutaz.) strumenti finanziari non immobilizzati	3.328.002	(12.258.543)
Strumenti finanziari non immobilizzati senza riv./sval.	56.757.618	85.919.915

Appendice

Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente	73.636.372	188.919.335
Variazione strumenti finanziari non immobilizzati	(16.878.754)	(103.024.420)
Variazione altre attività	38.070	40.805
Variazione netta investimenti	7.408.598	(15.345.484)
Patrimonio netto	142.690.332	139.255.300
Copertura disavanzi pregressi	2.142.975	0
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	1.285.785	0
Accantonamento alla Riserva per l'integrità del patrimonio	0	0
Avanzo/disavanzo residuo	6.272	(11.479.736)
Patrimonio al netto delle variazioni +/- del risultato di esercizio	139.255.300	150.735.036
Patrimonio netto dell'anno precedente	139.255.300	150.734.735
Variazione del patrimonio	0	301

C) Liquidità assorbita/(generata) dalla variazione di elementi patrimoniali (Investimenti e patrimonio)	7.408.598	(15.345.785)
--	------------------	---------------------

D) Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione (A+B+C)	(2.491.112)	2.911.607
E) Disponibilità liquide all' 1/1	7.438.738	4.527.131
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	4.947.626	7.438.738

Riepilogo sintetico:

A) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione dell'esercizio	6.397.544	(9.666.222)
B) Liquidità (assorbita) generata per interventi per erogazioni	(1.480.058)	(2.767.956)
C) Liquidità generata (assorbita) dalla variazione di elementi patrimoniali	(7.408.598)	15.345.785
D) Liquidità generata (assorbita) dalla gestione (A+B+C)	(2.491.112)	2.911.607
E) Disponibilità liquide all' 1/1	7.438.738	4.527.131
Disponibilità liquide al 31/12 (D+E)	4.947.626	7.438.738